

SCHEMA ISTRUZIONI PER LE IMPRESE/ASSOCIAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI

(Allegato allo schema di *modello da compilare a cura dell'impresa/associazione¹ che richiede l'aiuto de minimis*)

Il legale rappresentante di ogni impresa/associazione candidata a ricevere un aiuto in regime «*de minimis*» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quello già ottenuto nell'esercizio in corso e nei due precedenti, non superi i massimali stabiliti dal Regolamento *de minimis* di riferimento.

Considerato che il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione, ossia il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione, la dichiarazione dovrà essere confermata o aggiornata con i dati relativi al momento della concessione del contributo.

Se in applicazione del provvedimento di concessione dell'aiuto *de minimis* fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto all'aiuto in relazione al quale tale massimale è stato superato. In altri termini, il venir meno del diritto all'aiuto *de minimis* non è limitato all'importo dell'aiuto che eccede il massimale.

Sezione A (del Modello da compilare a cura dell'impresa/associazione che richiede l'aiuto *de minimis*): come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «*de minimis*» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa/associazione detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa/associazione ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa/associazione ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa/associazione azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con*

¹ La Corte di Giustizia ha costantemente definito un'impresa come qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. Lo status del soggetto ai sensi del diritto nazionale è ininfluenza. Per esempio, un soggetto che in base alla normativa nazionale è classificato come un'associazione o una società sportiva può essere considerato come un'impresa ai sensi dell'art.107, paragrafo 1, del T.F.U.E..

*altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese/associazioni fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.*

Se l'impresa/associazione richiedente fa parte di «un'impresa unica», ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) deve fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva (Allegato II della deliberazione D.G.R. n.232/2014). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa che richiede l'aiuto de minimis.

Sezione B (del Modello da compilare a cura dell'impresa che richiede l'aiuto de minimis): rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «*de minimis*» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento si fa riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale del triennio di riferimento.

Un'impresa/associazione può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «*de minimis*»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il relativo massimale, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli previsti dai Regolamenti *de minimis* ai quali si fa riferimento.

Inoltre, se l'importo concesso è stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa/associazione dichiara anche l'importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, deve essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso/bando si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per “esercizio finanziario” si intende **l'anno fiscale** dell'impresa/associazione.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami di azienda

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg 1407/2013) tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella deve essere compilata inserendo anche il *de minimis* ottenuto dall'impresa/associazione - dalle imprese/associazioni oggetto di acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa/associazione A sono stati concessi 80.000 € in de minimis nell'anno 2010
 All'impresa/associazione B sono stati concessi 20.000 € in de minimis nell'anno 2010
 Nell'anno 2011 l'impresa/associazione A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)
 Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) presenta domanda per un nuovo de minimis di 70.000 €. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000 €
 Se l'impresa/associazione (A+B) intende ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000 €

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente derivi da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg 1407/2013) di un'impresa/associazione in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «*de minimis*» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, l'importo dell'aiuto deve essere **suddiviso proporzionalmente** al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie del **trasferimento di un ramo d'azienda**, che, configurata come operazione di acquisizione, determina il “trasferimento” del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa se il trasferimento del ramo di azienda si configura come un'operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre, dall'importo dichiarato, l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

Sezione C (del Modello da compilare a cura dell'impresa/associazione che richiede l'aiuto de minimis): condizioni per il cumulo

L'Avviso di cui alla determinazione del Servizio Beni e Attività Culturali consente il cumulo degli aiuti *de minimis* con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 5² del Regolamento (UE) n. 1407 del 2013.

Gli aiuti «*de minimis*» possono essere cumulati con aiuti «*de minimis*» concessi a norma di altri regolamenti «*de minimis*» a condizione che non superino i 200.000 € nell'arco di tre esercizi finanziari.

Gli aiuti «*de minimis*» non sono cumulabili con gli aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili; non sono cumulabili con gli aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Gli aiuti «*de minimis*» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Per questo motivo **l'impresa/associazione dovrà indicare se, ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità. Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

² Possono essere cumulati con gli aiuti “*de minimis*” concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 (aiuti SIEG) della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento (500.000 €)

Esempio: per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa/associazione ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6.000 € (500 € al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4.800 € (corrispondenti a 400 € al mese). L'impresa/associazione avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in *de minimis*, pari a 1.200 € per il progetto complessivamente inteso.